

abbiano una dimensione economica rilevante relativamente al territorio di competenza superiore ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 euro per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei seguenti settori rilevanti:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

2. 68. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , anche per interposta persona; avere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'au-

torizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi.

2. 18. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 2. 7.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 2. 62.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: esercitare aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,

2. 20. Boato, Soda, Bressa.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: anche in forma associata fino a: di governo può con le seguenti: nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono.

2. 19. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) esercitare attività professionali in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, se iscritti ad albi o elenchi professionali.

2. 66. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 2. 8.** Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 2. 63.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 9.** Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 64.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) avere qualsiasi interesse patrimoniale in imprese concorrenti con quelle a prevalente capitale pubblico.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: g) con la seguente: h).

2. 71. Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 sussistono anche per le cariche, gli uffici, le funzioni, gli impieghi, l'esercizio, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali o professionali assunte o svolte all'estero.

2. 29. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 44.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 72.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 73.** Boccia.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

2. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 spetta alla Camera cui appartiene il titolare di cariche di Governo. Qualora il titolare di

cariche di Governo non appartenga al Parlamento è competente il Senato della Repubblica.

2. 55. Boato, Intini.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere b), c) ed e) del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo é effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dall' assunzione della carica. Quando l'interessato non é membro del Parlamento, l'accertamento é effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. 51. Boato, Intini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività im-

prenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

2. 21. Bressa, Soda, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Costituisce motivo espresso di incompatibilità:

a) la titolarità di una impresa individuale, ovvero la partecipazione, in qualsiasi forma anche indiretta o fiduciaria, al capitale di società, le quali esercitino attività di produzione di beni o di servizi in concorrenza con imprese a capitale totalmente o anche parzialmente pubblico, ovvero le quali esercitino attività della stessa natura di quella esercitata dalle dette imprese, ovvero ancora le quali abbiano rapporti commerciali, in qualsiasi forma, con lo Stato od altri enti pubblici;

b) la titolarità di una impresa individuale, ovvero la partecipazione, in qualsiasi forma anche indiretta o fiduciaria, al capitale di società, le quali esercitino attività di informazione sotto qualsiasi forma, ovvero che partecipino anche indirettamente al capitale di altre società che esercitino attività di informazione sotto qualsiasi forma.

2. 84. Fanfani.

Al comma 2, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto al comma 1, non.

2. 43. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: non costituisce con la seguente: costituisce.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.

2. 23. Bressa, Soda, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: non costituisce con la seguente: costituisce.

2. 101. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero di quote fino alla fine del comma.

2. 74. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti un'influenza notevole sull'impresa o sulla società.

2. 39. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti il controllo dell'impresa o della società.

2. 42. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che l'impresa o la società non sia collegata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ad impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altri enti pubblici.

2. 38. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, di

impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico.

2. 41. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato.

2. 37. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che l'impresa o la società non sia in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico.

2. 40. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 11.** Boato, Soda, Bressa.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **2. 15.** Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **2. 75.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

2. 22. Boato, Soda, Bressa.

Al comma 3, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

2. 77. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti *con le seguenti:* con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

2. 76. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 12.** Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 78.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , purché avvenga a titolo gratuito.

2. 79. Mascia, Giordano.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 13.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 80.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima dell'accettazione della carica di governo.

2. 33. Soda, Boato, Bressa.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo all'assunzione della carica di governo.

2. 32. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima dell'accettazione della carica.

2. 30. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo all'assunzione della carica di governo.

2. 31. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 14.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 81.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

**** 2. 28.** Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 7.

**** 2. 82.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

**** 2. 90.** Boccia.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge deb-

bono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 27. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 26. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Fermi restando *fino a:* non sussistono *con le seguenti:* I divieti previsti da diverse disposizioni di legge per le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 1, nonché per i compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, sussistono sempre.

2. 83. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* fino al momento dell'assunzione della carica di governo.

2. 24. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* fino al momento dell'assunzione della carica di governo.

2. 25. Boato, Soda, Bressa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali). — 1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

2. 03. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali). — 1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

stratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 04. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali). — 1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 05. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Competenze delle regioni e delle province autonome). — 1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

2. 06. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità). — 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 1 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

2. 07. Mascia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Attività patrimoniali). — 1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 4, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni

caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. 02. Bressa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Disciplina delle cause di incompatibilità a seguito di condanne*). — 1. Non possono assumere incarichi di governo:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto di errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina, all'accettazione della candidatura o alla convalida dell'elezione è tenuto a dichiarare la nullità del relativo provvedimento non appena a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 1. La nullità può essere fatta valere da chiunque dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

4. Restano impregiudicate le cause di ineleggibilità, incompatibilità, interdizione, sospensione e decadenza previste da altre disposizioni di legge ».

2. 08. Mantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 2, sono disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

2. Se l'attività imprenditoriale non è esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1.

2. 01. Boato, Intini.

(A.C. 1707 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo

grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimerlo.

* **3. 15.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Attività patrimoniali).* — 1. L'Autorità, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 5, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o

autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. 2. Soda, Bressa, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Le attività economiche di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la titolarità o il controllo, se risultano rilevanti per l'economia nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, debbono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza o influenza di fatto dell'interessato.

2. Le attività economiche che concernono i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, debbono essere gestite in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare di cariche di Governo mediante forme di appoggio

privilegiato e lesivo del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

3. 14. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Sussiste la situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge, quando il titolare di cariche di governo versa nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Sussiste inoltre conflitto di interessi, anche al di fuori della previsione di cui al comma 1, ogni qual volta gli atti compiuti dal titolare di cariche di governo, ovvero dall'organo di appartenenza, abbiano la capacità di arrecare vantaggio diretto al patrimonio del titolare, ovvero del coniuge, dei figli, o dei parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero a società a loro comunque riferibili, e salvo che il provvedimento sia rivolto alla generalità dei cittadini od alla generalità di intere categorie di soggetti.

3. 18. Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'atto è adottato fino alla fine del comma con le seguenti: la partecipazione al processo di definizione degli atti o delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni è fatta dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero da essa derivi un vantaggio patrimoniale per il titolare di cariche di governo, per il coniuge o per un parente entro il secondo grado oppure un danno per l'interesse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori.

3. 19. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: è adottato con le seguenti: o la deliberazione sono adottati.

3. 8. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: ha un'incidenza specifica sull'assetto con le seguenti: reca un vantaggio patrimoniale all'assetto.

3. 20. Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: ha un'incidenza specifica con le seguenti: comunque incida.

3. 13. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: assetto patrimoniale aggiungere le seguenti: o finanziario.

3. 9. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: assetto patrimoniale aggiungere le seguenti: , diretto o indiretto,

3. 11. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo la parola coniuge sostituire la parola e con la seguente o.

3. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: secondo grado, aggiungere le seguenti: o delle società dagli stessi controllate o sulle quali esercitano un'influenza notevole, ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile, o delle quali comunque dispongano.

3. 10. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , con danno fino alla fine del comma.

3. 12. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e salvo che fino alla fine del comma

* **3. 3.** Bressa, Boato, Soda, Boccia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e salvo che fino alla fine del comma.

* **3. 16.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole il provvedimento con le seguenti l'atto.

3. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o intere categorie di soggetti.

3. 21. Boccia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

3. 17. Mascia, Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.4

Sopprimere le parole da o di fino alle parole ne dispongano e sostituire le parole da le pene previste fino alla fine del periodo con le seguenti le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 4. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare delle cariche di governo che compie un atto o partecipa ad una deliberazione, in situazione di conflitto di interesse, o che incide, direttamente o indirettamente, sul patrimonio proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o di un'impresa o di una società dagli stessi controllata o sulla quale esercitano un'influenza notevole o che comunque ne dispongano, si applicano le pene previste dall'articolo 167 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. 4. Soda, Boato, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.5

Sopprimere le parole da o di fino alle parole ne dispongano e *sostituire le parole da* le pene previste *fino alla fine del periodo con le seguenti* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 5. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare delle cariche di governo che compie un atto o partecipa ad una deliberazione che incide sull'assetto patrimoniale o finanziario, diretto o indiretto, proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o di un'impresa o di una società dagli stessi controllata o sulla quale esercitano un'influenza notevole o che comunque ne dispongano, si applicano le pene previste dall'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. 5. Soda, Bressa, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.6.

Sopprimere le parole da: o di fino alle parole: ne dispongano e *sostituire le parole da:* le pene previste *fino alla fine del periodo con le seguenti:* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 6. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare delle cariche di governo che compie un atto o partecipa ad una

deliberazione che incide sull'assetto patrimoniale o finanziario, diretto o indiretto, proprio o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o di un'impresa o di una società dagli stessi controllata o sulla quale esercitano un'influenza notevole o che comunque ne dispongano, si applicano le pene previste dall'articolo 2631, secondo comma, del codice civile.

3. 6. Soda, Boato, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 3.7.

Sostituire le parole da: le pene previste *fino alla fine del periodo con le seguenti:* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

0. 3. 7. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al titolare della carica di governo che adotta un atto o partecipa ad una deliberazione in situazione di incompatibilità si applicano le pene previste dall'articolo 2631, secondo comma, del codice civile.

3. 7. Soda, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

1. Il controllo delle situazioni previste dall'articolo 3 e l'adozione delle misure consequenziali sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per quanto di ragione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

ART. 3-ter.

1. Le Autorità di cui all'articolo 3-bis, secondo le rispettive competenze, possono richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione o soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordina-

mento, tutti i dati e le notizie concernenti la materia oggetto della presente legge, avvalendosi dei medesimi poteri ad esse già attribuiti per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Le Autorità di cui al comma 1 svolgono le indagini e le verifiche che reputano opportune, anche con la collaborazione della pubblica amministrazione, di enti pubblici e, se necessario, di esperti estranei all'apparato pubblico.

3. 01. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il controllo delle situazioni previste dall'articolo 3 e l'adozione delle misure consequenziali sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per quanto di ragione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

3. 02. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le Autorità di cui all'articolo 3-bis, secondo le rispettive competenze, possono richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione o soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, tutti i dati e le notizie concernenti la materia oggetto della presente legge, avvalendosi dei medesimi poteri ad esse già attribuiti per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Le Autorità di cui al comma 1 svolgono le indagini e le verifiche che reputano opportune, anche con la collaborazione della pubblica amministrazione, di enti pubblici e, se necessario, di esperti estranei all'apparato pubblico.

3. 03. Boato, Intini.

(A.C. 1707 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Boato, Soda, Bressa.

Sopprimerlo.

* **4. 11.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni).* –

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività

comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

4. 4. Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 2.** Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 12.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la parola: prevenire aggiungere la seguente: rimuovere.

4. 7. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: da parte delle imprese aggiungere le seguenti: o delle società controllate, direttamente o indirettamente, da titolare di cariche di governo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o sulle quali lo stesso esercita una influenza notevole o della quale comunque ne dispone.

4. 8. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, dopo la parola: atti aggiungere le seguenti: e deliberazioni.

4. 6. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità per la concorrenza e per il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi.

4. 13. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli atti e le deliberazioni assunti dal titolare di carica di governo in situazione di conflitto di interesse o incidenti sul suo patrimonio o di quello delle imprese e società comunque dallo stesso controllate e sulle quali esercita una notevole influenza sono nulli e improduttivi di effetti giuridici.

4. 5. Soda, Bressa, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SODA 4.9.

Sostituire le parole da: è punito, fino alla fine del periodo con le seguenti: è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, aumentata del 2 per cento.

0. 4. 9. 1. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'abuso di posizione dominante da parte delle imprese o delle società, comunque controllate direttamente o indirettamente da titolare di cariche di governo, quando esso sia riconducibile ad atti o deliberazioni posti in essere dal titolare stesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da ventimila a sessantamila euro.

4. 9. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 3.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 14.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , quando ne sussistano i presupposti.

4. 10. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e da questa eventualità non deriva l'interruzione dei procedimenti previsti nella presente legge per la rimozione dei conflitti di interessi.

4. 15. Boccia.**(A.C. 1707 – Sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Boato, Bressa, Soda.

Sopprimerlo.

*** 5. 17.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Principio di trasparenza*). — 1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni*). — 1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di cui all'articolo 5 entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, lad-

dove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(*Alienazione dei beni*).

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

5. 18. Mascia, Giordano.